



Via E. Curiel, 160 – Spoleto
Cod. Fiscale 93025490546
ilsorrisoditeo@gmail.com
ilsorrisoditeo@pec.it
tel. 3391082872



VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 1 DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "IL SORRISO DI TEO"

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di marzo '21 alle ore 21.00 tramite riunione online causa covid-19, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Il sorriso di Teo".

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Baroni Cristian, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Signora Piantoni Alessandra quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficienti a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del terzo settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'assemblea Baroni Cristian, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa **(codice del terzo settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: Il sorriso di Teo Organizzazione di Volontariato in sigla **Il sorriso di Teo ODV**.

Considerando che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. N.117/2017), considerando che l'Associazione è già iscritta al Registro del Volontariato della Regione Umbria al n.ro 983 con provvedimento del 11 gennaio 2017 l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo



Via E. Curiel, 160 – Spoleto
Cod. Fiscale 93025490546
ilsorrisoditeo@gmail.com
ilsorrisoditeo@pec.it
tel. 3391082872

DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SORRISO DI TEO"

così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n.117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 23.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Spoleto, 19 marzo 2021.

La Segretaria

Il Presidente



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Spoleto

Per il Direttore
Patrizia Proietti

- 2 APR. 2021

Il presente atto è stato qui rogato il
An. 24 del. 3 del. Prati
del. Esente



Per il Direttore
Patrizia Proietti

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " IL SORRISO DI TEO "

ART. 1

(Costituzione - Denominazione - Sede)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"IL SORRISO DI TEO Organizzazione di Volontariato"**, in sigla denominata **"IL SORRISO DI TEO ODV"**.

L'associazione ha sede legale in Spoleto Località San Giovanni di Baiano via Eugenio Curiel n.160.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito regionale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di volontariato **"IL SORRISO DI TEO ODV"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

L'Associazione

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

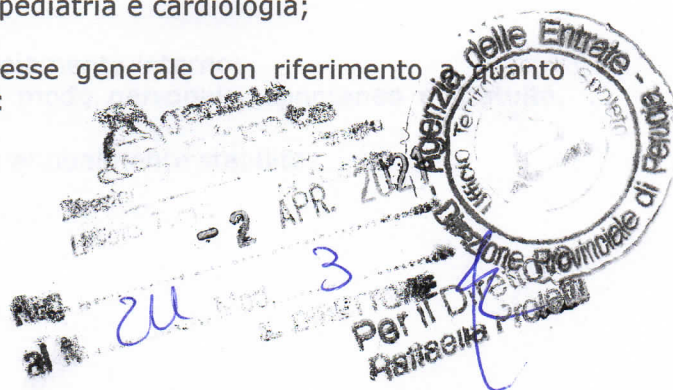
(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Favorire e sviluppare forme assistenziali volontarie nei confronti di bambini colpiti da malattia ed alle loro famiglie;
- Provvedere all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici;
- Promuovere attività educativo divulgative pertinenti all'area pediatrica e cardiologica;
- Favorire l'aggiornamento specialistico di professionisti in campo pediatrico e cardiologico;
- Promuovere ricerche cliniche nel campo della pediatria e cardiologia;

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare:



- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Volontariato in collaborazione con Enti e Associazioni per la formazione dei cittadini;
- Organizzazione di convegni medici per la prevenzione e informazione per migliorare la qualità della salute pubblica;
- Educazione alla salute effettuata tramite incontri con gli studenti in collaborazione con le scuole del territorio.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Umbria e in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni aventi analoghi scopi.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda su cui vengono indicati i dati personali e la mail in cui ricevere comunicazioni sociali, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste tre categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

Gli aderenti dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; sono altresì vietati rimborsi forfettari;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Le quote versate per la tessera sociale e le quote di adesione all'associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico al sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde:

- a) per morte,
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) è deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Segretario

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ai componenti di tutti gli organi sociali, ad eccezione di quelli all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma Codice Civile, non spetta alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche con e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, con un minimo di 3 e un massimo di 11, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di 8 giorni; in caso di urgenza potrà anche essere convocato telefonicamente.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, le donazioni ricevute e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.8;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi e a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Segretario)

Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il segretario è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

art. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni

caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del CTS.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25

(Responsabilità dell'associazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'associazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento, l'assemblea prevede la nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

I beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia con particolare riferimento al codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firma del Presidente dell'Assemblea

Firma della Segretaria dell'Assemblea